



Res Aequae ADR

AA. VV.

**QUADERNI DI MEDIAZIONE
CIVILE**

VOLUME 3



Ioconcilio.com

®

INTRODUZIONE

Dopo il successo dei primi due numeri, prosegue la Collana di Volumi "Quaderni di Mediazione Civile" con la quale RES AEQUAE ADR S.r.l., Organismo di Mediazione Iscritto al numero 185 del Registro degli Organismi del Ministero della Giustizia, ed al numero 324 del Registro degli Enti di Formazione per Mediatori, desidera contribuire alla diffusione della cultura della Mediazione e, più in generale, dei Sistemi di Risoluzione Alternativa delle Controversie.

RES AEQUAE ADR S.r.l.

L'INCONTRO DI MEDIAZIONE

di Luca Procopio - Avvocato, Mediatore e Formatore

In questo scritto, prendendo spunto da un caso pratico, analizzeremo le diverse fasi all'interno dell'incontro di mediazione.

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA.

Il caso in oggetto riguarda una richiesta di risarcimento danni avanzata da un condomino nei confronti del condominio, nonché della compagnia assicurativa dello stesso condominio, a causa della rottura di una colonna montante condominiale.

L'istanza è stata proposta dal condomino nel mese di dicembre 2011, pertanto quando ancora non era obbligatorio il tentativo di conciliazione.

1ª FASE: DISCORSO INTRODUTTIVO DEL MEDIATORE.

Il mediatore dopo aver salutato le parti presenti ed averle ringraziate per la partecipazione all'incontro, da loro una serie di informazioni, e più precisamente:

- 1) si presenta comunicando alle parti di essere stato nominato dal responsabile dell'organismo quale mediatore del procedimento in questione;
- 2) ricorda alle parti di essere un soggetto terzo ed imparziale, sottolineando il suo ruolo di facilitatore dell'eventuale accordo ed evidenziando nel contempo la differenza della sua figura rispetto a quella del giudice e dell'arbitro;
- 3) avverte le parti che il procedimento di mediazione si svolgerà sotto il vincolo di riservatezza, con la conseguenza le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate in un eventuale futuro giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Le avverte inoltre che il mediatore non potrà essere chiamato a deporre su tutto quanto acquisito nel procedimento di mediazione in quanto tenuto al segreto professionale;
- 4) informa altresì le parti di quali sono le regole del procedimento di mediazione (durata della procedura, sessioni congiunte, sessioni separate, proposta, accordo, ecc.) nonché dei benefici fiscali.

2ª FASE: SESSIONE CONGIUNTA.

Il mediatore rileva che sono presenti solo l'istante e la compagnia assicurativa e che il condominio è assente, pur essendo disponibile (per come riferito telefonicamente dal suo amministratore) a partecipare alla procedura.

Il mediatore chiede alla parte istante, assistita dal suo avvocato, di illustrare le ragioni della sua pretesa.

Esposizione dei fatti della parte istante.

La parte istante riferisce di aver ricevuto (nel mese di gennaio 2011) due missive, una dell'amministratore ed una del condomino del piano sottostante, con le quali venivano denunciate copiose infiltrazioni nell'appartamento di quest'ultimo attribuendole alla probabile rottura delle tubazioni dell'appartamento dell'istante e chiedendone, pertanto, al riparazione delle stesse. Parte istante provvedeva, di

conseguenza, ad incaricare una ditta per la ricerca e la riparazione del guasto. A seguito delle ricerche (con conseguente rottura della pavimentazione del bagno) da parte della stessa ditta, si constatava che la perdita era imputabile alla rottura della colonna montante del condominio. Veniva, quindi, data comunicazione al condomino del piano sottostante e all'amministratore, il quale ultimo provvedeva a denunciare il fatto alla compagnia assicurativa del condominio che inviava sul posto un proprio perito.

Concludeva poi l'istante chiedendo il risarcimento dei danni materiali quantificati nella somma di € 4.000,00 (avendo dovuto rifare il bagno), nonché di quelli non patrimoniali derivanti dallo stress e dall'impossibilità di abitare per lungo tempo nella propria abitazione indicati nella misura di € 6.000,00.

Terminata l'esposizione dei fatti dell'istante, il mediatore li riassume per verificare di aver ben compreso le pretese e le ragioni del condomino e passa poi la parola alla compagnia assicurativa.

Esposizione dei fatti della compagnia assicurativa.

La compagnia assicurativa, rappresentata dal proprio legale, rileva che non essendo presente il condominio (unico soggetto che può vantare una pretesa economica dalla compagnia assicurativa) non ritiene di dover vagliare le pretese dell'istante non avendo con lo stesso alcun rapporto contrattuale. Si dimostra tuttavia disponibile (consapevole che in un presumibile futuro giudizio potesse essere chiamata in causa come terzo da parte del condominio) a trattare nell'eventualità che il condominio decidesse di partecipare al procedimento di mediazione.

Il mediatore, quindi, su richiesta di entrambe le parti, rinvia il procedimento ad altra data impegnandosi a ricontattare l'amministratore del condominio al fine di verificare, sulla base di quanto riferito dalla parti presenti, la possibile partecipazione del condominio.

Alla successiva seduta sono presenti tutte le parti ed il mediatore procede con un'altra sessione congiunta.

Inizialmente riassume quanto accaduto nel precedente incontro e passa poi la parola all'amministratore del condominio.

Esposizione dei fatti del condominio.

Il condominio riconosce il fatto che i danni siano derivati dalla rottura della colonna montante del condominio, contestandone però il *quantum* e rilevando che in ogni caso dovrebbe provvedere la compagnia assicurativa al risarcimento di detti danni.

Intervento delle altre parti.

La compagnia assicurativa si dimostra pronta a risarcire i danni, ma nella misura di € 400,00, così come calcolata dal proprio perito; evidenzia inoltre che nel contratto assicurativo è previsto uno scoperto del 10 % a carico del condominio.

L'istante rifiuta tale offerta insistendo nelle proprie pretese.

3ª FASE: SESSIONI SEPARATE.

Il mediatore constatato che le posizioni risultano lontanissime decide di continuare con sessioni separate, cominciando con l'istante.

Incontro con il condomino.

Il mediatore procede effettuando una serie di domande esplorative al fine di individuare i reali interessi della parte, giungendo alla conclusione che il condomino, pur di non dover affrontare un lungo e costoso giudizio, sarebbe disposto a rinunciare ai danni non patrimoniali.

Il mediatore fa presente alla parte che pur avendo speso € 4.000,00 per i lavori, si ritrova ad avere un bagno (che aveva oltre 30 anni) completamente rifatto. Sollecita, pertanto, la parte a ridimensionare la propria pretesa risarcitoria, riuscendo ad ottenere la seguente nuova richiesta: il condomino, pur di non andare incontro ad un lungo giudizio, sarebbe disposto a rinunciare ai danni non patrimoniali dichiarandosi pronto a chiudere bonariamente la questione dietro la corresponsione della somma di € 3.850,00 (comprensiva di spese legali e di mediazione) da pagarsi entro 30 giorni.

Confidenzialmente poi riferisce al mediatore di essere disposto ad accettare la somma di € 3.000,00, ma gli chiede di non confidarlo alle altre parti.

Il mediatore si fa autorizzare dall'istante a comunicare la proposta di € 3.850,00 ai convenuti e procede sentendo questi ultimi congiuntamente.

Incontro con la compagnia assicurativa e con il condominio.

Il mediatore preliminarmente fa notare alla compagnia assicurativa che la consulenza fornita dalla stessa si limita ad indicare i costi per la riparazione del tubo rotto e la sostituzione di 4 piastrelle, senza tenere conto del fatto che la pavimentazione andrebbe completamente rifatta in quanto le piastrelle originarie non sono più presente sul mercato. Poi riferisce la proposta dell'istante.

La compagnia assicurativa si dichiara pronta a chiudere la questione, accollandosi tra l'altro lo scoperto del condominio (al fine di continuare in futuro il rapporto commerciale con lo stesso) purchè la richiesta dell'istante venga ridimensionata nella misura di € 3.650,00.

A questo punto il mediatore, ritenuto che la controversia si possa risolvere con piena soddisfazione di tutte le parti, li riunisce nuovamente in una sessione congiunta.

4ª FASE: SESSIONE CONGIUNTA FINALE E ACCORDO.

Il mediatore chiede al condomino se è d'accordo a conciliare per la somma indicata dalla compagnia assicurativa e, ricevuta risposta affermativa, riepiloga i punti dell'accordo. Chiede poi alle parti se si ritengono soddisfatte e procede assieme ad esse alla redazione dell'accordo.

RIFLESSIONI FINALI

Nel momento iniziale della mediazione sembrava che tra le parti non ci potessero essere margini di accordo. Ma il mediatore è riuscito dapprima a far partecipare il condominio, aprendo così uno spiraglio alla trattativa, e poi, con le sessioni separate, a far emergere i reali interessi delle parti. Il condomino infatti ha ottenuto, senza dover attendere l'esito di un lungo giudizio, il ristoro di quasi tutti i danni materiali subiti ritrovandosi però con un bagno (che vista l'età andava sicuramente ristrutturato entro qualche anno) completamente rifatto a nuovo. Il

condominio ha evitato le spese di giudizio e quelle derivanti dallo scoperto contrattuale. La compagnia assicurativa oltre ad aver scongiurato un lungo e costoso giudizio, ha rinsaldato i rapporti commerciali con il condominio.

Ciò dimostra come nella mediazione, a differenza del giudizio, tutti “vincono”.

LA PROPOSTA DI CONCILIAZIONE EX D.LGS 28/2010
di Alessandra Fabiano - Avvocato Stabilito, Mediatore e
Formatore

Molta perplessità ha suscitato, all'interno della normativa sulla mediazione, la proposta conciliativa del Mediatore, specialmente nel caso in cui, ormai superato, essa poteva avvenire anche “in contumacia”.

La proposta di conciliazione viene comunicata alle parti per iscritto offrendo in tal modo a queste ultime ancora un'opportunità per determinarsi nei confronti del procedimento, attraverso l'accettazione o il rifiuto della proposta in contumacia entro e non oltre sette giorni di tempo dal ricevimento della proposta stessa. Tuttavia, in mancanza di accoglimento della summenzionata comunicazione, entro il termine prescritto dall'art. 11 del DLgs 28 2010, la stessa si avrà definitivamente per rifiutata. Il mediatore, pertanto, redigerà processo verbale negativo, ove darà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento, fornirà espressa indicazione della proposta effettuata e della mancata accettazione; tale verbale dovrà essere debitamente sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certificherà l'autografia delle predette sottoscrizioni o la loro impossibilità a sottoscrivere. Diversamente, ove anche la parte assente aderisca alla proposta, il mediatore ne darà atto, attraverso idoneo processo verbale di avvenuta conciliazione, che dovrà essere debitamente sottoscritto dalle stesse e dal mediatore medesimo il quale certificherà l'autografia delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere.

A questo punto appare, dunque, evidente che, non comparando in mediazione, le parti *in primis*, rinunciano ad una grande opportunità offerta dal legislatore: quella di verificare il

possibile raggiungimento di un accordo amichevole in tempi e costi che certamente sono molto inferiori rispetto a quelli giudiziari. Inoltre, quella parte che non si presenta in mediazione, in dispregio del dettato normativo, realizza una violazione del diritto altrui verso la realizzazione di tale opportunità.

Infatti, a fronte delle suddette conseguenze immediate, sorgono gli effetti mediati della mancata comparizione in mediazione, fatto espressamente sanzionato per suggerimento accolto delle Commissioni Parlamentari.

Precisamente, con riferimento all'onere che sorge in capo al mediatore di verificare e verbalizzare l'effettiva presenza o assenza delle parti, è connessa la valutazione giudiziale di tale comportamento, come disposto dell'art. 8, comma 5, DLgs 28/2010, il quale prevede che il Giudice possa desumere argomenti di prova nel successivo giudizio dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo nel procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., secondo comma. Tale previsione ha lo scopo di incentivare la partecipazione alla mediazione. La clausola che fa salvo il "giustificato motivo" attribuisce, peraltro, al Giudice un margine di valutazione che gli permetterà di apprezzare i casi nei quali l'assenza è causata proprio da colui che propone la mediazione, in quanto incardinata presso un Organismo di Mediazione ipoteticamente privo di legami territoriali con l'oggetto di causa o di qualsivoglia competenza specifica per materia o in un luogo molto distante dalla sua residenza.

Fra le altre possibili conseguenze mediate della mancata comparizione alla mediazione vi è quanto previsto dall'art. 13 DLgs 28/2010, il quale prevede che la parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione può correre il rischio di vedersi addossare le conseguenze economiche del processo, anche se vittoriosa, quando vi sia coincidenza fra il contenuto della proposta e il provvedimento definitivo del giudizio. E' questa, infatti la tangibile dimostrazione che l'atteggiamento da essa tenuto nel corso della mediazione è stato ispirato da scarsa serietà e che, così facendo, ha scientemente impegnato la macchina giudiziaria per l'ottenimento del medesimo risultato, altresì raggiungibile col procedimento di mediazione, in tempi molto più rapidi e con costi molto inferiori. La disciplina delle spese processuali viene dunque intesa come risposta dell'Ordinamento sia alla strumentalizzazione della mediazione che del procedimento giudiziario.

L'art. 13 D.Lgs. 28/2010, prevede, pertanto, una rilevante eccezione al principio della soccombenza e stabilisce che la parte vittoriosa (che ha rifiutato la proposta) non possa ripetere le spese sostenute, venendo, inoltre, condannata al rimborso di quelle della controparte, nonché al versamento di un ulteriore somma di importo corrispondente al

contributo unificato dovuto. Quest'ultima somma, che è solo parametrata al contributo unificato ma non ne condivide la natura, è da versarsi al Fondo Unico Giustizia a titolo di sanzione pecuniaria processuale. Resta intesa l'applicabilità degli artt. 92 e 96 c.p.c., relativi alla condanna alle spese (in misura non superiore alla proposta conciliativa), compensazione e responsabilità aggravata (temerarietà della lite). Alle spese processuali propriamente dette sono equiparate, gli esborsi sostenuti per l'indennità corrisposta al mediatore ed, eventualmente, per il compenso dovuto all'esperto che pure dovranno essere rimborsate.

Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta di mediazione, ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore ed eventualmente all'esperto.

Da quanto detto e analizzato sin qui sulle conseguenze della mancata comparizione alla mediazione, appare evidente il proposito del legislatore di condurre gli utenti della norma, anche i più recalcitranti, al massimo rispetto delle previsioni legislative riguardanti, quantomeno le materie per cui adire e comparire in mediazione è obbligatorio.

IL FUTURO DELLA MEDIAZIONE: LA MEDIAZIONE VOLONTARIA E LA MEDIAZIONE DELEGATA DAL GIUDICE

di Massimo Morelli – Mediatore Civile e Formatore

La recente sentenza della Corte Costituzionale ha fatto venire meno l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, per la gioia di qualcuno che, come successivamente vedremo, ha poco di che gioirsi, ma non ha scalfito due concetti fondamentali, ovvero: la necessità urgente di uno strumento tendente alla deflazione dei carichi pendenti della giustizia civile e l'ormai diffusa conoscenza dei sistemi ADR in generale e della Mediazione in particolare.

Sicuramente l'abolizione dell'obbligatorietà non permetterà che si riducano il numero di processi pendenti in Italia, oramai stabilmente oltre le cinque milioni di unità. Il vecchio adagio "causa che pende, causa che rende" sembra ormai destinato ad essere citato solo per la prima metà. La crisi economica ed il recente aumento dei costi di accesso alla

Giustizia farà invece sì che coloro che intendevano rivolgersi ai Tribunali al fine di tutelare i propri diritti ci pensino più di una volta, facendo inevitabilmente calare il lavoro dei legali, già in difficoltà per il loro grande numero e in affanno per recuperare i loro stessi crediti.

In questa situazione forse sarebbe stato meglio non cantare vittoria per l'abolizione dell'obbligatorietà della Mediazione, anche perché non pochi sono gli Avvocati i quali, attraverso la consulenza stragiudiziale in Mediazione, avevano trovato una fonte di reddito di una certa importanza e che ora la vedono dissolvere.

Non possiamo però che prendere atto della volontà della Suprema Corte ed adeguarci. Fortunatamente l'Organismo di Mediazione che edita questa pubblicazione ha gestito, in passato, molte mediazioni volontarie, ed intende continuare su questa strada con la collaborazione di quei legali che hanno compreso, specialmente nel caso in cui tutelino la posizione di debitori che hanno interesse a continuare a lavorare con i loro creditori, che la mediazione è l'unica strada percorribile. Ci si potrebbe chiedere a cosa serva in questo caso un Organismo di Mediazione, visto che una eventuale transazione ben potrebbe essere svolta dai legali medesimi. La risposta più semplice è che con la Mediazione interviene un Organismo terzo, certificato dal Ministero della Giustizia il quale, con la collaborazione dei legali delle parti che materialmente stendono l'accordo, assume su di sé la responsabilità dell'accordo, che ancora ha efficacia esecutiva.

Ben vengano quindi le mediazioni volontarie con la collaborazione di quei legali che hanno compreso che la mediazione è uno strumento in più nelle loro mani per soddisfare le esigenze dei clienti. In questo senso anche le clausole di devoluzione alla mediazione dovrebbero essere inserite con maggior frequenza nei contratti che le aziende stipulano con i loro fornitori.

Un'altra opportunità di sviluppo della Mediazione è quella della Mediazione delegata dal Giudice. In questo senso non possiamo che accogliere con favore la recente relazione del Dr. Buffone, tenuta al Convegno Organizzato a Milano nel Gennaio 2013 ed organizzato dall'osservatorio sulla Giustizia Civile. In questo senso è molto interessante il fatto che alla parte e dunque al legale vengano date ampie opportunità senza che ciò possa costituire minimo pregiudizio : 1) aderire subito all'invito del giudice; 2) chiedere un differimento dell'udienza per decidere in merito all'invito; 3) non aderire all'invito senza alcun pregiudizio; 4) richiedere al posto della mediazione l'udienza del 185 c.p.c.; 5) richiedere un breve differimento per trattative tra le parti. Ottima anche l'idea che le parti possono

usufruire anche dei tempi tra un'udienza e l'altra quando il ruolo è particolarmente ingolfato. Sembrerebbe inoltre che lo stesso Ministero sia d'accordo con i giudici per l'applicazione del 116 c.p.c. tramite il 96 u.c. nel caso di adesione a cui non segua partecipazione. Con estremo favore sono infine da accogliere alcune idee espresse dai giudici, quali ad esempio: a) la mediazione funziona come dicono le statistiche che danno un 48% di successo sulle mediazioni effettive ; b) il mediatore ed il giudice fanno un lavoro diverso con compiti differenti e non ci può essere invasione di campo; c) anche a non condividere l'impianto originario del D.lgs 28/2010 la sperimentazione di un anno della mediazione demandata è cosa buona tanto che è stata accolta da tutte le sezioni del Tribunale di Milano e dal Presidente del Tribunale; d) che quello della qualità dei mediatori non è stato sino ad ora un problema.

IL MEDIATORE CIVILE: REQUISITI E CARATTERISTICHE

di Monica Burato – Dottore Commercialista, Mediatore Civile e Formatore

Come abbiamo visto, il mediatore civile non è un giudice né un arbitro, ma un facilitatore che aiuta le parti a trovare la soluzione per loro più soddisfacente per la risoluzione del conflitto.

Deve agire nel rispetto del regolamento dell'organismo e di precisi obblighi:

- obbligo di riservatezza
- segreto professionale
- divieto di percepire compensi direttamente dalle parti
- sottoscrizione di una dichiarazione di imparzialità

- divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati

Deve inoltre acquisire le seguenti competenze:

- ✓ abilità relazionali
- ✓ comunicazione efficace
- ✓ capacità di ascolto
- ✓ capacità di entrare in empatia con gli altri
- ✓ abilità di gestione del conflitto
- ✓ leadership
- ✓ apertura mentale

Per svolgere la professione di mediatore occorre:

1. essere in possesso di diploma di laurea (anche triennale) o, in alternativa, essere iscritto ad un Ordine o Collegio professionale;
2. aver frequentato e superato il corso di formazione per mediatori presso un ente di formazione accreditato dal Ministero di Giustizia;
3. essere iscritto ad un organismo di mediazione;
4. essere in possesso dei requisiti di onorabilità (*non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa, non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento nei rispettivi ordini o collegi professionali*).

Il mediatore potrà iscriversi ad un numero massimo di 5 organismi di mediazione, ed è tenuto, ogni biennio:

- a frequentare, presso un ente di formazione accreditato dal Ministero di Giustizia, un minimo di 18 ore di aggiornamento professionale;
- a partecipare, in forma di tirocinio assistito, a venti casi di mediazione.

CASI PRATICI DI MEDIAZIONE CIVILE

di Marco Milanese – Consulente del Lavoro e Mediatore Civile

Continuiamo nella disamina di alcuni casi pratici di Mediazione Civile, traendo spunto dalla realtà pratica dei circa settecento gestiti da RES AEQUAE ADR S.r.l. sin dalla sua nascita. Come il lettore sicuramente saprà, moltissimi casi di Mediazione sono stati risolti con i cd “verbali negativi”.

Le ragioni di questo alto numero di verbali negativi sono varie. Da una parte vi è un sistema legislativo e giudiziario che rende conveniente l’attesa piuttosto che la mediazione. Dall’altra l’imposizione dell’obbligatorietà non ha di certo facilitato la diffusione dell’istituto, anche se probabilmente la strada giusta avrebbe potuto essere la previsione dell’obbligatorietà per un periodo limitato.

Caso 1 - Valore: € 70.500,00

Procedimento promosso dalla signora x per veder dichiarare l’inefficacia di due atti di **donazione** nei confronti dei signori y e z.

Alla prima convocazione sono presenti entrambe le parti con i relativi legali e, discussa la controversia con il mediatore, si ritiene opportuno disporre un rinvio per risolvere alcune questioni emerse durante i colloqui.

Alla seconda convocazione, le parti rendono nota l’assoluta impossibilità di trovare una soluzione della lite, e viene redatto verbale negativo della procedura.

Caso 2 - Valore € 10.000,00

Procedimento promosso dalla signora x per ottenere il pagamento di **prestazioni professionali** (strategia di marketing svolta a favore di una piccola rivista di settore).

Alla prima convocazione sono presenti entrambe le parti e, discussa la controversia con il mediatore, si ritiene opportuno disporre un rinvio per risolvere alcune questioni emerse durante i colloqui.

Alla seconda convocazione, le parti rendono nota l'assoluta impossibilità di trovare una soluzione della lite, e viene redatto verbale negativo della procedura.

Caso 3 - Valore € 7.944,48

Procedimento promosso dal signor x per ottenere la **risoluzione per inadempimento di un contratto di finanziamento**, connesso all'acquisto di un armadio risultato difettoso, inutilizzabile e privo delle caratteristiche promesse. La procedura è promossa nei confronti della società venditrice e della società di finanziamento.

Alla prima convocazione è presente solo la parte istante, la quale chiede che sia formulata ed inviata a controparte una proposta conciliativa a sensi della quale la società di finanziamento gli restituisca la somma fino a quel momento *inutiliter* corrisposta e cessi ogni pretesa nei suoi confronti; la società venditrice gli restituisca la somma, già corrisposta a titolo di caparra confirmatoria, di € 600,00 e gli riconosca € 2.400,00, a ristoro delle spese sostenute per il deposito del pezzo di arredo difettoso; il tutto per un ammontare complessivo di € 4.192,00.

La Proposta di cui sopra è stata regolarmente formulata dal mediatore ed inviata alle controparti le quali, non avendo provveduto ad inviare alcuna risposta, hanno rifiutato la proposta.

E' stato quindi redatto Verbale Negativo per Mancata Accettazione della Proposta Conciliativa.

Caso 4 - Valore € 259.233,79

Procedimento promosso dalla signora x nei confronti di due medici odontoiatri per ottenere **risarcimento del danno da responsabilità medica**.

Alla prima convocazione è presente solo la parte istante, la quale chiede che sia formulata ed inviata a controparte una proposta conciliativa a sensi della quale i due medici corrispondano all'istante, in via tra loro solidale, € 132.314,50 a titolo di danno patrimoniale e di € 17.545,61 a titolo di danno emergente e di € 24.430,00 a risarcimento delle spese per il futuro intervento di ripristino, il tutto per complessive € 198.562,71, da corrispondersi in 13 rate.

La Proposta di cui sopra è stata regolarmente formulata dal mediatore ed inviata alle controparti le quali, non avendo provveduto ad inviare alcuna risposta, hanno rifiutato la proposta.

E' stato quindi redatto Verbale Negativo per Mancata Accettazione della Proposta Conciliativa.